



## PROVINCIA DI MASSA-CARRARA

Piazza Aranci, Palazzo Ducale - 54100 Massa (MS)

Settore Affari Generali- Organi Istituzionali - Polizia Provinciale -  
Comunicazione Istituzionale - Avvocatura - Gare – Provveditorato -  
Contratti – Assistenza agli Enti Locali – Mercato del lavoro

Dec di Medaglia d'Oro  
al V.M..

### AVVISO PUBBLICO PER LA COSTITUZIONE DI UN ELENCO AVVOCATI PER LA CONSULENZA E/O LA RAPPRESENTANZA IN GIUDIZIO DELL'ENTE"

#### IL DIRIGENTE DEL SETTORE 1

In esecuzione della propria determinazione n. 1573 del 01.09.2016 avente ad oggetto:  
*"Approvazione avviso pubblico per la costituzione di un elenco avvocati per la consulenza e/o la  
rappresentanza in giudizio dell'Ente"*

nelle materie:

- A) DIRITTO AMMINISTRATIVO
- B) DIRITTO CIVILE
- C) DIRITTO PENALE
- D) DIRITTO DEL LAVORO-PUBBLICO IMPIEGO
- E) DIRITTO TRIBUTARIO/COMMERCIALE

#### RENDE NOTO

che è pubblicato un avviso pubblico finalizzato alla costituzione di un elenco aperto agli Avvocati, singoli o associati, per l'eventuale affidamento di incarichi di consulenza e/o di rappresentanza e difesa in giudizio dell'Ente.

#### INVITA

Gli Avvocati iscritti al proprio albo professionale, che vi abbiano interesse, a presentare domanda di iscrizione nell'elenco innanzi menzionato. A tal fine, fornisce le seguenti indicazioni.

#### **Art.1 - FINALITA' DELL'AVVISO**

La Provincia di Massa Carrara intende formare un Elenco aperto ai professionisti avvocati, singoli o associati cui attingere per l'affidamento di incarichi di consulenza e/o di rappresentanza e difesa in giudizio dell'Ente.

L'elenco è diviso in cinque sezioni:

- A) DIRITTO AMMINISTRATIVO
- B) DIRITTO CIVILE
- C) DIRITTO PENALE
- D) DIRITTO DEL LAVORO-PUBBLICO IMPIEGO
- E) DIRITTO TRIBUTARIO/COMMERCIALE

Potrà essere richiesta l'iscrizione fino a tre (3) sezioni dell'Elenco.

Per le Sezioni A (AMMINISTRATIVO) e B (CIVILE) è possibile indicare non più di tre particolari specializzazioni tra le seguenti:

**PER LA SEZIONE DI DIRITTO AMMINISTRATIVO**

appalti e contratti pubblici;  
pianificazione territoriale/diritto urbanistico e dell'edilizia;  
servizi pubblici locali;  
diritto dei beni culturali;  
procedure espropriative;  
società partecipate e società strumentali;

**PER LA SEZIONE DI DIRITTO CIVILE**

diritto delle assicurazioni ed infortunistica stradale.  
responsabilità civile;  
recupero crediti;  
diritto delle obbligazioni/contrattualistica/

**Art.2 - SOGGETTI AMMESSI**

Sono ammessi a presentare domanda i professionisti, singoli o associati, che alla scadenza dell'avviso siano in possesso dei seguenti requisiti:

- a) iscrizione all'albo professionale da almeno cinque anni. Tale requisito deve essere posseduto entro il termine per la presentazione delle domande;
- b) insussistenza di cause d'incompatibilità per l'espletamento dell'incarico e inesistenza di eventuali conflitti di interessi con l'Ente, ai sensi dell'art.9 del "Regolamento sulla rappresentanza in giudizio e sul conferimento di incarichi di patrocinio legale";
- c) godimento dei diritti civili e politici e insussistenza di cause d'incapacità a contrattare con la Pubblica Amministrazione;
- d) assenza di sentenze di condanna passate in giudicato, decreti penali di condanna divenuti irrevocabili, oppure sentenze di applicazione della pena su richiesta (art. 444 c.p.p.) per reati che incidono sulla moralità e condotta professionale, con indicazione, in ogni caso, di tutte le iscrizioni risultanti dal casellario giudiziale, ivi comprese quelle accompagnate dal beneficio della non menzione (salvo il caso di reati depenalizzati, dichiarati estinti, condanne revocate o per le quali è intervenuta la riabilitazione)
- e) assenza di procedimenti pendenti per l'applicazione di una delle misure di prevenzione di cui alla legge 159/2011 *"Codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione, nonché nuove disposizioni in materia di documentazione antimafia"*
- f) assenza di violazioni, definitivamente accertate, rispetto agli obblighi relativi al pagamento delle imposte e tasse e alle norme in materia di contributi previdenziali e assistenziali, secondo la legislazione italiana o quella dello stato membro in cui il professionista è stabilito;
- g) assenza, negli ultimi cinque anni, di provvedimenti giudiziari relativi ad inadempimenti contrattuali per incarichi con la Provincia di Massa Carrara;
- h) assenza di contenzioso personale pendente contro la Provincia di Massa Carrara;
- i) assenza, negli ultimi cinque anni, di sanzioni disciplinari irrogate da parte dell'Ordine di appartenenza;
- j) possesso di polizza assicurativa per la copertura della propria responsabilità professionale con adeguati massimali per sinistro ed aggregato annuo.

Si precisa che, nel caso di studi associati, i requisiti dovranno essere posseduti da ogni singolo associato indicato nella domanda.

**Art.3 - DOMANDA DI PARTECIPAZIONE**

I professionisti in possesso dei requisiti di cui al precedente articolo, interessati ad essere inseriti nell'elenco, dovranno, utilizzando la modulistica allegata (Mod. A) al presente avviso, presentare specifica domanda di iscrizione, indicando la Sezione in cui chiedono l'iscrizione tra quelle indicate, nonché l'eventuale specializzazione. La domanda, in carta libera, dovrà essere

sottoscritta dal professionista singolo o, nel caso di Studio Associato, dal legale rappresentante, allegando, fotocopia di un documento di identità in corso di validità alla data di scadenza del termine per la presentazione della domanda. Nel caso di Studio Associato o Associazione professionale, dovrà essere indicato l'elenco di coloro che svolgeranno il servizio. La domanda dovrà contenere:

Dichiarazione ai sensi del D.P.R. 28.12.2000, n. 445 relativa al possesso dei requisiti di cui all'articolo 2.

Inoltre, il professionista dovrà dichiarare:

- di accettare, espressamente e incondizionatamente, tutte le clausole del presente avviso;
- di essere consapevole che l'inserimento nell'elenco non comporta alcun obbligo per la Provincia di Massa Carrara;
- di autorizzare l'Ente al trattamento dei dati personali ai sensi del D.Lgs 30.06.2003, n. 196 s.m.i.;
- di impegnarsi a comunicare all'ente ogni eventuale atto modificativo delle dichiarazioni presentate e di essere a conoscenza che, se tali modifiche comportano la perdita dei requisiti, l'Ente si riserva la cancellazione dall'elenco e la revoca, per l'effetto, degli incarichi conferiti;
- che i fatti e gli atti indicati nel curriculum vitae sono veri e documentabili;
- di rispettare, in caso di incarico, gli obblighi deontologici di riservatezza in merito alle questioni ed alle materie trattate per conto dell'ente;

L'Amministrazione si riserva di verificare la veridicità delle dichiarazioni e dei dati contenuti nelle domande e nei curricula chiedendo, in qualsiasi momento, la produzione dei documenti giustificativi.

Alla domanda dovrà essere allegato:

curriculum formativo e professionale (datato e sottoscritto), contenente le specifiche competenze professionali acquisite negli ultimi cinque anni, con indicazione nel dettaglio delle esperienze professionali maturate nel settore o nei settori di specializzazione per i quali viene manifestato l'interesse, degli eventuali titoli di specializzazione, relativi al settore di specializzazione per il quale viene chiesto l'inserimento in elenco.

Gli Studi Associati o Associazioni Professionali dovranno allegare i curricula dei componenti ai quali verrà assegnato il servizio.

La domanda, con allegata fotocopia del documento d'identità del firmatario, ed i relativi allegati dovranno pervenire a **pena di esclusione entro e non oltre il 30 settembre 2016, ore 12:00** a mezzo di plico chiuso, o mediante consegna a mano all'Ufficio Protocollo della Provincia di Massa Carrara, Piazza Aranci, Palazzo Ducale - 54100 Massa (MS) con orario lun-ven 9.00-13.00, mart e giov 15.00-17.00 oppure mediante posta elettronica certificata all'indirizzo: [provincia.massacarraraostacert.toscana.it](mailto:provincia.massacarraraostacert.toscana.it),

Saranno prese in considerazione solo le domande **pervenute entro il termine stabilito di cui sopra.**

Sul plico o sull'oggetto della posta elettronica certificata dovrà essere apposta la dicitura:

**"DOMANDA DI PARTECIPAZIONE ALLA SELEZIONE DI UN ELENCO DI AVVOCATI PER LA CONSULENZA E/O LA RAPPRESENTANZA E LA DIFESA IN GIUDIZIO DELL'ENTE."**

#### **Art.4 - ISCRIZIONE NELL'ELENCO**

Verificata la sussistenza dei requisiti di ammissibilità e alla correttezza formale rispetto alle disposizioni contenute nel presente avviso, l'elenco dei professionisti sarà pubblicato all'Albo pretorio on line e sul sito della Provincia.

Al professionista escluso verrà data comunicazione con l'indicazione dei motivi.

Saranno escluse le domande pervenute oltre il termine utile (l'Ente non risponde di eventuali disguidi postali che possano intervenire, non farà fede il timbro dell'ufficio postale accettante)

Le domande saranno oggetto di richiesta di integrazione nei seguenti casi:

- prive di fotocopia di un valido documento di identità del dichiarante;
- non contenenti le dichiarazioni di cui all'art. 2 e 3 o contenenti una dichiarazione incompleta nelle parti essenziali
- prive di curriculum

Il termine assegnato per l'integrazione documentale non potrà essere superiore a giorni 5 consecutivi, successivi all'invio della richiesta.

Qualora la documentazione richiesta non pervenga, o pervenga oltre il termine assegnato, sarà considerata come non presentata, con conseguente esclusione dalla selezione.

L'inserimento nell'elenco avverrà secondo l'ordine alfabetico e non fa sorgere in capo all'ente alcun obbligo all'affidamento ai soggetti selezionati.

#### **Art.5 - AFFIDAMENTO DEGLI INCARICHI AGLI ISCRITTI NELL'ELENCO**

La Provincia di Massa Carrara non è in alcun modo vincolata a procedere alla stipula di contratti, fermo restando l'impegno, qualora intenda procedere agli affidamenti medesimi, a prendere in considerazione i curricula presentati in seguito alla pubblicazione del presente avviso pubblico.

Gli incarichi sono affidati con determinazione del Responsabile del Settore, con congrua motivazione e previa richiesta del preventivo di spesa. L'affidamento dell'incarico avverrà applicando, il criterio della rotazione - onde evitare il cumulo degli incarichi tra i soggetti iscritti nell'Elenco - tenendo conto dei seguenti criteri:

- a) specializzazioni ed esperienze nell'ambito della sezione di appartenenza risultanti dalle attività svolte dal professionista e dallo stesso dichiarate nel proprio curriculum;
- b) incarichi e/o collaborazioni con altri Enti pubblici nelle stesse materie
- c) preventivo di spesa;
- d) evidente consequenzialità e complementarietà con altri incarichi aventi lo stesso oggetto e precedentemente assolti;
- e) foro di competenza della causa da affidare.

Per incarichi di particolare complessità, l'Amministrazione potrà procedere ad acquisire maggiori informazioni con indagine, al fine invitando più professionisti a presentare un'offerta economica comprensiva di spese ed accessori. La scelta in questo caso avverrà sulla base del preventivo di parcella e della valutazione delle esperienze risultanti dal curriculum vitae. L'invito conterrà gli elementi essenziali costituenti l'oggetto della prestazione, il termine per la ricezione delle offerte, gli elementi essenziali del disciplinare d'incarico ed ogni altro elemento ritenuto utile.

Qualora il legale incaricato ritenga che per motivi organizzativi debba avvalersi dell'assistenza di un domiciliatario, la scelta è fatta liberamente dal legale medesimo, con comunicazione al Servizio Avvocatura, e la relativa spesa non potrà gravare sull'Amministrazione.

L'affidamento dell'incarico avverrà a seguito dell'accertamento della sussistenza dei requisiti richiesti dal presente avviso.

#### **Art.6 - INCARICHI A PROFESSIONISTI NON INSERITI NELL'ELENCO**

La Provincia di Massa Carrara si riserva la facoltà di conferire incarichi legali a professionisti, anche non iscritti all'elenco per la rappresentanza e la difesa degli interessi dell'Ente, che richiedano prestazioni di alta specializzazione.

Per gli incarichi che comportano difesa della Provincia dinanzi alle giurisdizioni superiori, considerata la specialità e l'altissima qualità delle prestazioni richieste in tali sedi, l'Amministrazione non ha vincoli nell'affidamento dell'incarico.

Qualora il giudizio sia promosso innanzi ad una giurisdizione superiore a seguito di una sentenza favorevole per la Provincia, l'incarico potrà essere affidato allo stesso professionista che ha curato i gradi precedenti salvo che non abbia i requisiti per il patrocinio dinanzi alle Giurisdizioni Superiori.

#### **Art.7 - CONFERIMENTO INCARICHI**

La Provincia ha cura di formalizzare gli incarichi entro termini congrui per consentire i necessari approfondimenti da parte del professionista incaricato.

Il conferimento dell'incarico si intenderà perfezionato con la trasmissione della determinazione di impegno di spesa conseguente il conferimento di incarico che si considera accettazione della proposta contrattuale formulata dal professionista tramite il preventivo di spesa. Per i procedimenti più complessi, si procederà, successivamente all'adozione dell'impegno di spesa da parte della Provincia, alla sottoscrizione di una scrittura privata disciplinante diritti ed obblighi del professionista, nonché il compenso.

L'incarico di patrocinio giudiziale è adottato con determinazione dirigenziale, con successivo mandato sottoscritto dal Presidente della Provincia.

#### **Art.8 - CANCELLAZIONE DALL'ELENCO**

Sarà disposta la cancellazione dall'elenco dei professionisti o degli studi associati che:

- abbiano perso i requisiti per l'iscrizione
- abbiano, senza giustificato motivo, rinunciato ad un incarico
- non abbiano assolto con puntualità e diligenza gli incarichi loro affidati
- siano comunque responsabili di gravi inadempienze

#### **Art.9 – AGGIORNAMENTO ELENCO**

L'iscrizione all'Elenco è disposta con provvedimento del Dirigente del Servizio Avvocatura.

L'elenco viene aggiornato con cadenza periodica, di norma biennale, a seguito di pubblicazione di apposito avviso pubblico.

I professionisti già iscritti nell'elenco, nel termine di scadenza dell'avviso per l'aggiornamento, dovranno far prevenire apposita dichiarazione nella quale manifestino l'interesse al mantenimento o meno dell'iscrizione, sussistendone i presupposti.

#### **Art.10 - TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI**

I dati raccolti saranno trattati, ai sensi del D.lgs. 196/2003, esclusivamente nell'ambito del presente procedimento.

#### **Art. 11 - PUBBLICITA' DELL'ALBO**

Per l'iscrizione all'Albo la Provincia attua le più opportune forme di pubblicità, quali la pubblicazione all'albo on line e sul sito internet dell'Ente e comunicazione agli Ordini professionali della Regione Toscana e delle Province di La Spezia e Città Metropolitana di Genova

Gli interessati possono prendere visione degli atti e dei documenti inerenti il presente avviso presso il Servizio Avvocatura della Provincia di massa Carrara, durante l'orario d'ufficio (lun-ven 9.00-13.00- mart e giov 15.30-16.30).

Responsabile del procedimento è la Dott.ssa Riccarda Bezzi, Posizione Organizzativa del Servizio Avvocatura, tel. 0585 816300, e-mail [r.bezzi@provincia.ms.it](mailto:r.bezzi@provincia.ms.it)

Il Dirigente del Settore 1  
Dott. Francesco Loricchio



**DOMANDA DI PARTECIPAZIONE ALLA SELEZIONE DI UN ELENCO DI AVVOCATI PER LA  
CONSULENZA E/O LA RAPPRESENTANZA E LA DIFESA IN GIUDIZIO DELL'ENTE**

Il/La sottoscritto/a \_\_\_\_\_ nato/a il \_\_\_\_\_ a  
\_\_\_\_\_ (provincia di \_\_\_\_\_), con codice fiscale: \_\_\_\_\_  
Partita IVA: \_\_\_\_\_ in qualità di \_\_\_\_\_  
con studio legale in Via \_\_\_\_\_ n. \_\_\_\_ a \_\_\_\_\_ (provincia di \_\_\_\_\_)  
telefono ufficio: \_\_\_\_\_ telefono cell.: \_\_\_\_\_  
e-mail: \_\_\_\_\_ PEC: \_\_\_\_\_

**CHIEDE**

di partecipare alla selezione della Provincia di Massa Carrara, per la formazione di un elenco di avvocati per la consulenza e/o la rappresentanza e la difesa in giudizio dell'ente nelle materie di:  
**(barrare al massimo due ambiti di materie di interesse):**

- DIRITTO AMMINISTRATIVO
- DIRITTO CIVILE
- DIRITTO PENALE
- DIRITTO DEL LAVORO-PUBBLICO IMPIEGO
- DIRITTO TRIBUTARIO/COMMERCIALE

Indicare inoltre non più di tre particolari specializzazioni tra le seguenti  
**(barrare al massimo tre voci di interesse):**

**PER LA SEZIONE DI DIRITTO AMMINISTRATIVO**

- Appalti e contratti pubblici;
- Pianificazione territoriale/diritto urbanistico e dell'edilizia;
- Servizi pubblici locali;
- Diritto dei beni culturali;
- Procedure espropriative;
- Società partecipate e società strumentali;

**PER LA SEZIONE DI DIRITTO CIVILE**

- Diritto delle assicurazioni ed infortunistica stradale;
- Responsabilità civile;
- Recupero crediti;
- Diritto delle obbligazioni/contrattualistica;

e, a tal fine

**D I C H I A R A**

di essere iscritto all'Albo degli Avvocati presso il Foro di \_\_\_\_\_ dal \_\_\_\_\_ con  
n. \_\_\_\_\_ di iscrizione, che l'esatta denominazione e recapito dello studio professionale,  
cui affidare l'incarico, liquidare le prestazioni professionali, inviare ogni comunicazione, è il  
seguente:

\_\_\_\_\_

Tel. \_\_\_\_\_ Cellulare \_\_\_\_\_

e-mail \_\_\_\_\_ pec \_\_\_\_\_

*(da compilare nel caso di studio professionale associato)*

che i nominativi dei soggetti che espletteranno l'incarico e del legale referente incaricato del coordinamento sono i seguenti (indicare per ciascun professionista data di iscrizione all'albo e numero di iscrizione)

\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_

**DICHIARA ALTRESI'**

(le seguenti dichiarazioni devono essere riferite a tutti i soggetti menzionati sopra, oltreché al firmatario della domanda)

- a) di possedere comprovata esperienza documentabile nelle materie/specializzazioni per le quali viene fatta la domanda di inserimento nell'elenco, come meglio specificato nell'allegato curriculum;
  - b) di non trovarsi in una situazione d'incompatibilità per l'espletamento dell'incarico e/o di eventuale conflitto di interessi con la provincia di Massa Carrara;
  - c) di godere dei diritti civili e politici e che non esistono motivi d'incapacità a contrattare con la Pubblica Amministrazione;
  - d) di non aver riportato sentenze di condanna passate in giudicato, decreti penali di condanna divenuti irrevocabili, oppure sentenze di applicazione della pena su richiesta (art. 444 c.p.p.) per reati che incidono sulla moralità e condotta professionale, con indicazione, in ogni caso, di tutte le iscrizioni risultanti dal casellario giudiziale, ivi comprese quelle accompagnate dal beneficio della non menzione (salvo il caso di reati depenalizzati, dichiarati estinti, condanne revocate o per le quali è intervenuta la riabilitazione):
- \_\_\_\_\_
- e) di non avere in corso procedimenti pendenti per l'applicazione di una delle misure di prevenzione di cui alla Legge 159/2011;
  - f) di non aver commesso violazioni, definitivamente accertate, rispetto agli obblighi relativi al pagamento delle imposte e tasse e alle norme in materia di contributi previdenziali e assistenziali, secondo la legislazione italiana o quella dello stato membro in cui il professionista è stabilito;
  - g) di non aver subito, negli ultimi cinque anni, provvedimenti giudiziari relativi ad adempimenti contrattuali per incarichi con la Provincia di Massa Carrara;



- h) di non avere contenzioso personale pendente contro la Provincia di Massa Carrara;
- i) di non essere stato/a destinatario/a, negli ultimi cinque anni, di sanzioni disciplinari irrogate da parte dell'Ordine di appartenenza;
- l) di possedere una polizza assicurativa per la copertura della propria responsabilità professionale con adeguati massimali per sinistro ed aggregato annuo (indicare i riferimenti e la relativa scadenza);
- m) di accettare, espressamente e incondizionatamente, tutte le clausole dell'Avviso pubblico sopra citato;
- n) di essere consapevole che l'inserimento nell'elenco non comporta alcun obbligo per la Provincia di Massa Carrara;
- o) di autorizzare l'Ente al trattamento dei dati personali ai sensi del DLgs 30.06.2003, n. 196 e s.m.i.
- p) di impegnarsi a comunicare all'Ente ogni eventuale atto modificativo delle dichiarazioni presentate e di essere a conoscenza che, se tali modifiche comportano la perdita dei requisiti, l'Ente si riserva la cancellazione dall'elenco e di revocare, per l'effetto, gli incarichi conferiti
- q) che i fatti e gli atti indicati nel curriculum vitae sono veri e documentabili;
- r) di rispettare gli obblighi deontologici di riservatezza in merito alle questioni ed alle materie trattate per conto della Provincia di Massa Carrara.

Al fine di rendere formalmente valide le dichiarazioni sostitutive di atto di notorietà rese nel contesto della presente domanda, allega, ai sensi dell'art.38, comma 3, del D.P.R. n.445/2000 – copia fotostatica di documento di identità.

Luogo e data \_\_\_\_\_

FIRMA  
\_\_\_\_\_

**Allega:**  
Curriculum professionale  
Fotocopia documento identità valido



Decorata di Medaglia d'Oro al V.M.

**REGOLAMENTO SULLA RAPPRESENTANZA IN  
GIUDIZIO  
E SUL CONFERIMENTO DI INCARICHI DI  
PATROCINIO LEGALE  
DELLA PROVINCIA DI MASSA-CARRARA**

## INDICE

Art. 1 – Oggetto del Regolamento

Art. 2 – Rappresentanza legale e rappresentanza in giudizio

Art. 3 – Patrocinio legale

Art. 4 – Consulenza legale

Art. 5 - Compensi

Art. 6 – Pratica forense

Art. 7 – Istituzione Elenco incarichi legali professionali esterni

Art. 8 – Modalità di affidamento degli incarichi legali professionali esterni

Art. 9 – Incompatibilità

Art. 10 – Condizioni dell'incarico

Art. 11 – Revoca degli incarichi

Art. 12 – Accesso agli atti del Servizio Avvocatura

Art. 13– Disposizioni transitorie e finali

#### **Art. 1 - OGGETTO DEL REGOLAMENTO**

Il presente regolamento disciplina l'attivazione o la resistenza nei giudizi di qualsiasi ordine e grado, il conferimento degli incarichi di patrocinio legale e la costituzione nei giudizi di opposizione ad ordinanze – ingiunzione conseguenti ad accertamento di violazione amministrativa da parte della Provincia di Massa – Carrara, in conformità con la normativa vigente, lo Statuto e il Regolamento sull'Ordinamento degli Uffici e dei Servizi. Il presente regolamento disciplina, inoltre, la gestione della consulenza legale in supporto agli uffici ed ai servizi dell'Amministrazione Provinciale (in prosieguo Servizio Avvocatura) ai sensi del successivo art. 4.

#### **Art. 2 - RAPPRESENTANZA LEGALE E RAPPRESENTANZA IN GIUDIZIO**

1. L'esercizio della rappresentanza dell'Ente, compresa quella in giudizio, spetta al Presidente. Sono fatti salvi i casi in cui la rappresentanza compete per legge al Dirigente e salvo quanto disposto al successivo comma 5. Il Presidente con proprio atto di delega può conferire la rappresentanza in giudizio al Dirigente competente per materia.
2. La delega può essere di natura generale, se con essa il Presidente assegna al Dirigente delegato l'esercizio della rappresentanza processuale per tutto il tempo del suo mandato, ovvero può essere concessa per il compimento di singoli atti.
3. La delega può avere ad oggetto la rappresentanza in giudizio, con possibilità di conciliare, transigere e rinunciare agli atti.
4. Il Dirigente del Servizio Avvocatura o altro dirigente incaricato dal Presidente, acquisito il parere del Settore interessato e nel rispetto degli indirizzi formulati dagli organi di governo, adotta i provvedimenti di costituzione in giudizio e di nomina dei difensori ed ha facoltà di conciliare, transigere e rinunciare agli atti.
5. Il Dirigente competente per materia può trattare direttamente i giudizi e le procedure che, per legge, non richiedono l'assistenza di un difensore abilitato all'esercizio della professione legale.

#### **Art. 3 - PATROCINIO LEGALE**

1. Il patrocinio legale della Provincia è assunto, di regola, ove l'Amministrazione sia dotata di personale iscritto all'albo speciale annesso all'Albo degli Avvocati ex art. 23 L. n. 247/2012 "*Nuova disciplina dell'ordinamento della professione forense*", dal Servizio Avvocatura al fine di rappresentarla e difenderla nelle cause promosse e da promuovere, sia come attrice che come convenuta, ricorrente o resistente o in qualsiasi altra veste professionale ed in tutti i gradi di giudizio e relative fasi.
2. E' consentito affidare incarichi professionali esterni per le prestazioni e le attività che non possono essere espletate dal personale dipendente nei seguenti casi:
  - a) Eccessivo carico di lavoro che renda difficoltoso seguire l'andamento della pratica, coincidenza ed indifferibilità di altri impegni di lavoro o altre situazioni eccezionali congruamente motivate.
  - b) Procedure aventi ad oggetto materie di particolare complessità, delicatezza, rilevanza ed interesse pubblico in ordine alle quali sia ravvisata l'opportunità di rivolgersi a professionisti esterni con idonea specializzazione.
  - c) Procedimenti d'urgenza e cautelari ovvero pratiche che necessitino di procedere senza indugio.

d) Contenziosi giudiziali ed extragiudiziali connessi e, comunque, casi di evidente consequenzialità e complementarità con procedure e/o pratiche già affidate a legali esterni.

e) Ogni altra situazione eccezionale congruamente motivata richiedente attribuzione di un mandato congiunto o disgiunto ad uno o più legali esterni.

#### **Art. 4 - CONSULENZA LEGALE**

1. Oltre all'attività giudiziale, i componenti del Servizio Avvocatura sono chiamati a svolgere attività di carattere stragiudiziale e, in particolare, attività di consulenza per questioni di particolare rilevanza giuridica che, a giudizio del dirigente del Servizio, non rientrino nelle competenze ordinarie del Dirigente competente per materia.

2. Anche in materia di consulenza legale è possibile affidare incarichi a legali esterni purché ricorrano le circostanze di cui all'art. 3, comma 2 del presente Regolamento.

#### **Art. 5 - COMPENSI**

1. Gli avvocati, di cui l'Amministrazione sia dotata ove ne ricorrano i presupposti, addetti al Servizio Avvocatura sono iscritti nell'Elenco Speciale annesso all'Albo degli Avvocati a norma dell'art. 23 L. n. 247/2012 *"Nuova disciplina dell'ordinamento della professione forense"*. Spetta agli avvocati iscritti all'Elenco Speciale il rimborso delle spese di iscrizione.

2. Agli avvocati addetti al Servizio Avvocatura spettano, ai sensi e per gli effetti dei Contratti Collettivi di Lavoro, i compensi professionali fissati e liquidati con sentenza o con altro provvedimento dell'Autorità Giudiziaria o con lodo arbitrale nonché i compensi professionali nelle cause concluse con sentenza favorevole con compensazione delle spese di lite o con sentenza parzialmente favorevole - nel qual caso gli importi saranno ridotti del 10% - ed i compensi professionali in caso di impossibilità di riscossione delle spese liquidate dal Giudice o dall'arbitro.

3. Per la determinazione dei compensi professionali relativi a sentenze favorevoli senza liquidazione delle spese di lite e per la determinazione dei compensi liquidati, ma non recuperati per impossibilità di riscossione, si farà riferimento in base alla complessità della lite all'applicazione dei parametri minimi e/o medi stabiliti con Decreto del Ministero della Giustizia.

4. Sono considerate favorevoli anche le sentenze che, pur non pronunciando nel merito della controversia, definiscono la causa con esito sostanzialmente favorevole per l'Amministrazione (sentenze che dichiarano il difetto di giurisdizione o l'incompetenza, l'inammissibilità del ricorso, l'estinzione del giudizio, la rinuncia al ricorso o agli atti del giudizio, la perenzione, la cessazione della materia del contendere ed i casi di transazione giudiziale e stragiudiziale in corso di lite).

5. Ai sensi del comma 5 art. 9 del decreto legge 24 giugno 2014 n. 90 convertito con modificazioni con legge 11 agosto 2014 n. 114 le modalità di assegnazione degli affari consultivi e contenziosi devono rispettare i principi di parità di trattamento e di specializzazione professionale. In caso di assenza di adeguata specializzazione professionale degli avvocati interni è consentito il ricorso a legali esterni senza che ciò possa rappresentare elemento di valutazione del rendimento individuale.

6. Ai fini del riparto delle somme di cui al primo periodo del comma 3 art. 9 del D.L 90/2014 relative a sentenze favorevoli con recupero delle spese legali a carico delle controparti, con cadenza di norma annuale o, comunque, anteriormente alla liquidazione dei compensi spettanti agli avvocati dipendenti del

Servizio Avvocatura, il Dirigente del Servizio Avvocatura verifica il rendimento individuale degli avvocati interni secondo i criteri di cui al successivo punto 8.

7. In tutti i casi di pronunciata compensazione integrale delle spese, ivi compresi quelli di transazione dopo sentenza favorevole, ai dipendenti sono corrisposti compensi professionali in base alle norme regolamentari o contrattuali vigenti e nei limiti dello stanziamento previsto.

8. La verifica del rendimento individuale di cui al punto 5 tiene conto, anche con ausili informatici, dei seguenti elementi:

a) il puntuale rispetto dei termini processuali dai quali possano conseguire decadenze o preclusioni o, comunque, effetti pregiudizievoli dell'attività istituzionale;

b) la cura dell'attività di udienza con riferimento alle udienze destinate allo svolgimento di attività non dilazionabili;

c) il rispetto delle direttive dell'Ente in materia di trattazione degli affari e di partecipazione alle attività istituzionali;

d) il puntuale svolgimento dell'attività consultiva di particolare complessità giuridica anche con riguardo alle esigenze manifestate dall'Amministrazione richiedente.

9. Nella valutazione degli elementi di cui al punto precedente dovrà tenersi conto dei carichi individuali di lavoro di ciascun avvocato avendo particolare riguardo al numero e alla qualità degli affari trattati e all'attività professionale complessivamente svolta.

10. Nell'ipotesi in cui, a seguito della verifica relativa al rendimento individuale, il Dirigente del Servizio Avvocatura rilevi elementi negativi di valutazione del rendimento tali da incidere sul riparto di cui al punto 6, richiede all'avvocato adeguati chiarimenti che devono essere resi nei dieci giorni successivi. All'esito del contraddittorio, ove il Dirigente del Servizio Avvocatura non ritenga soddisfacenti i chiarimenti forniti, formalizza la proposta di verifica del rendimento e quantifica in termini percentuali la misura della ridotta partecipazione al riparto. La percentuale di riduzione non potrà essere inferiore al 10% né superiore al 65% e dovrà essere proporzionata alla rilevanza degli elementi negativi riscontrati ed alla gravità delle conseguenze. In caso di particolare gravità l'avvocato potrà essere totalmente escluso dal riparto.

11. I compensi professionali di cui ai punti 6 e 7 possono essere corrisposti in modo da attribuire a ciascun avvocato una somma non superiore al suo trattamento economico complessivo.

#### **Art. 6 - PRATICA FORENSE**

1. Presso il Servizio Avvocatura può essere compiuta la pratica forense per l'esercizio della professione di avvocato.

2. La pratica non dà alcun diritto all'impiego presso l'Amministrazione.

3. Al fine di garantire l'esercizio della pratica forense in base alle esigenze del servizio ed alla disponibilità ad ammettere praticanti all'esercizio della professione forense viene disposto con bando. Il bando, oltre ad indicare i requisiti per l'accesso e le modalità di partecipazione alla selezione, fissa il numero massimo dei candidati che saranno ammessi a svolgere la pratica forense.

4. Agli ammessi alla pratica sarà garantita la copertura assicurativa in caso di infortunio connesso allo svolgimento della pratica forense. Essi sono tenuti all'osservanza dei doveri di segreto e riservatezza ed al rispetto delle norme deontologiche ed assumeranno in proprio la responsabilità dell'accesso nei locali provinciali.

#### **Art. 7 - ISTITUZIONE DI UN ELENCO PER GLI INCARICHI LEGALI PROFESSIONALI ESTERNI**

1. Per l'affidamento degli incarichi professionali esterni è istituito apposito elenco aperto ai professionisti, singoli o associati, che svolgono attività di consulenza, assistenza e di patrocinio dinanzi a tutte le Autorità Giudiziarie in tutte le materie, la cui tenuta ed il relativo aggiornamento sono demandati al Servizio Avvocatura.

L'elenco è diviso in cinque sezioni rispettivamente relative alle seguenti materie

Amministrativo;

Civile;

Lavoro/pubblico impiego,;

Penale;

Commerciale/tributario.

2. L'iscrizione all'elenco ha luogo su domanda del professionista interessato o del rappresentante dello studio associato. I requisiti per l'ammissione sono stabiliti con bando.

3. L'iscrizione all'Elenco è disposta con provvedimento del Dirigente del Servizio Avvocatura. L'elenco viene aggiornato con cadenza periodica, di norma biennale.

4. I professionisti già iscritti nell'elenco, nel termine di scadenza dell'avviso per l'aggiornamento, dovranno far pervenire apposita dichiarazione nella quale manifestino l'interesse al mantenimento o meno dell'iscrizione, sussistendone i presupposti.

#### **Art. 8 - MODALITA' DI AFFIDAMENTO DEGLI INCARICHI PROFESSIONALI ESTERNI**

1. L'affidamento degli incarichi avviene nel rispetto del principio di rotazione fatti salvi i casi eccezionali e motivati con particolare riferimento a contenziosi giudiziali ed extragiudiziali connessi, consequenziali e complementari.

2. Il Dirigente del Servizio Avvocatura individuerà il professionista da incaricare, fra quelli inseriti nell'elenco sulla base dei seguenti criteri:

a) specializzazioni ed esperienze nell'ambito della sezione di appartenenza risultanti dalle attività svolte dal professionista e dallo stesso dichiarate nel proprio curriculum;

b) incarichi e/o collaborazioni con altri Enti pubblici nelle stesse materie;

c) preventivo di spesa;

d) evidente consequenzialità e complementarietà con altri incarichi aventi lo stesso oggetto e precedentemente assolti;

e) foro di competenza della causa da affidare.

4. E' fatta salva la facoltà di ricorrere a professionisti non presenti nell'elenco o a professionisti di comprovata esperienza e professionalità nei casi in cui si renda necessario affidare incarichi di alta specializzazione o per specifiche esigenze tecnico-operative o per motivate ragioni di convenienza ed opportunità. Dette scelte devono essere, in ogni caso, eccezionali ed ampiamente motivate nella richiesta del Dirigente del Settore interessato.

#### **Art. 9 - INCOMPATIBILITA'**

1. Non possono essere incaricati professionisti che abbiano in corso incarichi professionali contro l'Amministrazione Provinciale o che abbiano, senza giustificato motivo, rinunciato ad altro incarico conferito dall'Amministrazione Provinciale di Massa-Carrara.

2. Il professionista incaricato dovrà astenersi dall'assumere incarichi da terzi, pubblici o privati, contro l'Amministrazione Provinciale per la durata del rapporto instaurato.

3. Non possono essere incaricati i professionisti che non si trovino nelle condizioni di contrattare con la Pubblica Amministrazione nonché di assumere incarichi e consulenze presso la Provincia di Massa-Carrara in conformità alle disposizioni previste dalla Legge 190/2012 s.m.i, al D.Lgs n. 33/2013 e al D.Lgs n. 39/2013 e al Codice Deontologico Forense.

4. Non possono essere incaricati professionisti che non abbiano assolto con puntualità e diligenza agli incarichi loro affidati o abbiano un contenzioso con l'Amministrazione Provinciale di Massa-Carrara.

5. Sono estese le incompatibilità previste dagli artt. 63 e 64 del D.Lgs. 267/2000.

6. Sono, inoltre, fatti salvi i casi di mancato conferimento dell'incarico per motivi di opportunità ampiamente motivati.

#### **Art. 10 - CONDIZIONI DELL'INCARICO**

1. Contestualmente alla nomina il Dirigente del Servizio Avvocatura dovrà provvedere all'impegno del compenso spettante al professionista incaricato liberamente concordato in base alle disposizioni di cui all'art. 13 L. 247/2012 e, comunque, mai superiore ai parametri stabiliti dai decreti ministeriali regolanti l'attività liquidatoria degli organi giurisdizionali. L'impegno di spesa, compatibilmente con le disponibilità del bilancio dell'Amministrazione Provinciale, potrà essere suddiviso in diverse annualità in relazione alla programmazione delle previsioni finanziarie dell'Ente, all'andamento dell'attività professionale affidata e alla gestione della causa.

2. La liquidazione della parcella avverrà in base alle modalità concordate tenendo conto di quanto stabilito al precedente comma, previa verifica dell'attività effettivamente svolta. A tal fine, il legale è obbligato ad aggiornare costantemente l'Ente sullo stato in generale del contenzioso con l'indicazione dell'attività posta in essere.

3. In caso di soccombenza della controparte con contestuale condanna a tutte le spese di lite, sarà confermato il mandato al legale anche per il procedimento di recupero delle predette somme.

4. Qualora il legale incaricato ritenga che per motivi organizzativi debba avvalersi dell'assistenza di un domiciliatario, la scelta è fatta liberamente dal legale medesimo, con comunicazione al Servizio Avvocatura, e la relativa spesa non potrà gravare sull'Amministrazione.



#### **Art. 11 - REVOCA DEGLI INCARICHI**

1. La manifesta negligenza, gli errori manifesti e i ritardi ingiustificati nonché i comportamenti in contrasto con le norme del presente Regolamento, con le norme deontologiche e con quelle che regolano l'attività forense, o l'oggettiva impossibilità per l'incaricato di svolgere personalmente l'incarico, possono dar luogo alla revoca dell'incarico stesso.

2. L'incarico può essere altresì revocato per il venir meno del rapporto fiduciario.

#### **Art. 12 - ACCESSO AGLI ATTI DEL SERVIZIO AVVOCATURA**

1. In ottemperanza alle disposizioni di cui all'art. 1 comma 30 L. 190/2012, il diritto di accesso è riconosciuto per tutti gli atti amministrativi prodotti dal Servizio Avvocatura con la sola esclusione di quelli per i quali necessita tutelare la riservatezza.

2. A tal fine sono esclusi dal diritto di accesso le seguenti categorie di documenti:

a) Atti relativi al contenzioso quando la loro divulgazione potrebbe compromettere l'esito del giudizio o la cui diffusione potrebbe concretizzare la violazione del segreto istruttorio o di altre disposizioni normative che ne tutelano la riservatezza..

b) I pareri legali (sia perché non vincolanti, sia perché qualificabili come atti endoprocedimentali e quindi rientranti nell'istruttoria) quando non espressamente e testualmente riportati in atti pubblici.

#### **Art. 13**

##### **DISPOSIZIONI TRANSITORIE E FINALI**

1. Le disposizioni del presente regolamento si applicano alle procedure in corso alla data della sua entrata in vigore, per quanto compatibili.

2. Le disposizioni del presente regolamento abrogano e sostituiscono tutte le precedenti disposizioni regolamentari con esso incompatibili.

3. Quanto non espressamente previsto nel presente regolamento si intende disciplinato ai sensi delle leggi vigenti.